

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3348

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE CATALDO, BONINO, AGLIETTA, AJELLO, BOATO, CICIOMESSERE, CRIVELLINI, FACCIO, MELEGA, MELLINI, PINTO, RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO

Presentata il 20 aprile 1982

Norme in materia di pubblici concorsi e di iscrizione agli albi professionali

COLLEGHI DEPUTATI! — La crisi della giustizia ha assunto ormai dimensioni preoccupanti: un dato emblematico è il numero elevatissimo dei procedimenti penali pendenti, come risulta dalla relazione del procuratore generale presso la Suprema Corte di cassazione.

In uno Stato di diritto, ove soprattutto vige la presunzione di non colpevolezza sancita da una chiara norma costituzionale, non è possibile che un numero notevole di cittadini subisca le reali interdizioni conseguenti alla pendenza di un procedimento penale. Non è possibile limitare i diritti alla partecipazione ai concorsi o alla iscrizione ad albi professionali di cittadini che debbono presumersi innocenti e per i quali troppo spesso dopo alcuni anni sovrappiunge la pronuncia di assoluzione, che non può ripagare le interdizioni subite.

La proposta di legge che si sottopone all'esame del Parlamento intende ridurre equamente e ragionevolmente le situazioni di reale interdizione poste a carico del sottoposto a procedimento penale.

Nel caso di ordinanza di rinvio a giudizio, e prima della pronuncia di una sentenza di condanna sia pure non definitiva, non è possibile limitare la sfera dei diritti dell'imputato al di fuori delle cautele dirette ad impedire che lo stesso possa inquinare le prove o sottrarsi alla esecuzione della pena.

La partecipazione a pubblici concorsi e l'iscrizione ad albi professionali non può essere preclusa da una ordinanza di rinvio a giudizio senza che sia intervenuta almeno una pronuncia dibattimentale di condanna.

L'eccezione prevista dall'articolo 1 appare giustificata dalle funzioni e dall'atti-

vità che l'imputato potrebbe svolgere in seguito alla iscrizione all'albo professionale o al superamento del pubblico concorso; in tal caso, la preclusione appare legittima per la natura stessa del reato da accertare e che è stato contestato.

Colleghi, l'approvazione che si raccomanda con carattere d'urgenza della presente proposta di legge renderà più attuale e più concreto il principio costituzionale della presunzione di non colpevo-

lezza dell'imputato: un dovere al quale non può sottrarsi il legislatore di uno Stato che vuole garantire i diritti del cittadino.

Ed è infine da chiedersi se possa ancora tollerarsi la discriminazione che viene operata nei confronti di alcuni milioni di cittadini sottoposti a procedimento penale, dei quali oltre la metà risulterà, come appare dalle statistiche, del tutto innocente alla luce della *res judicata*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La pendenza a carico di un cittadino di un procedimento penale per il quale non è stata pronunciata sentenza sia pure non definitiva, non impedisce e non limita la partecipazione dello stesso a pubblici concorsi o all'iscrizione in albi professionali, eccetto il caso in cui il procedimento penale riguardi reati relativi alle funzioni ed all'attività che l'imputato andrà a svolgere in conseguenza dell'iscrizione all'albo professionale o del superamento del pubblico concorso.

ART. 2.

Ogni disposizione in contrasto con l'articolo precedente, esistente in leggi, disposizioni, regolamenti, si intende abrogata.